

STATUTO SOCIALE

Costituzione

Art. 1. E' costituita l'Associazione Nazionale per la Ricostruzione fra Danneggiati di Guerra.

Scopi sociali

Art. 2. L'Associazione si propone i seguenti scopi sociali:

- a) patrocinare nei confronti dei competenti organismi dello Stato il risarcimento dei danni di guerra, nell'interesse ed in rappresentanza delle categorie danneggiate, nell'intento di contribuire al completamento della ricostruzione nazionale;
- b) assistere i danneggiati nella istruttoria delle istanze di indennizzi, contributi e finanziamenti, nonché nell'opera di ricostruzione svolgendo all'uopo ogni attività tecnico-amministrativa idonea a facilitare l'applicazione delle disposizioni legislative;
- c) patrocinare i danneggiati rimasti senza tetto nelle procedure intese ad ottenere una nuova abitazione;
- d) assistere moralmente e materialmente i danneggiati di guerra e le loro famiglie.

Caratteristiche dell'Associazione

Art. 3. L'associazione è una organizzazione democratica ed apartitica non ha fini di lucro, ma solo sociali ed assistenziali. Essa tende a raccogliere in un'unica associazione tutti i danneggiati di guerra. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà collegarsi con similari organizzazioni, nazionali ed estere.

Soci – Loro diritti e doveri

Art. 4) Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e gli Enti, sia pubblici che privati, che abbiano riportato danni al loro patrimonio mobiliare od immobiliare nel territorio nazionale, nei territori ceduti a seguito del Trattato di Pace ed all'estero in dipendenza dello stato di guerra e che ne facciano domanda, comprovando tale loro qualità. Possono altresì essere nominati soci onorari con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, quanti abbiano svolto attività meritoria a favore dei danneggiati di guerra.

I soci hanno diritto:

- a) ad essere assistiti in relazione alle possibilità dell'Associazione e nei limiti degli scopi sociali. L'assistenza verrà effettuata gratuitamente ai danneggiati meno abbienti, ove lo permettano le disposizioni legislative in merito;

b) a partecipare alle assemblee con voto individuale e deliberativo.

I soci hanno il dovere di:

a) denunciare con esattezza l'entità dei danni da esse subiti;

b) versare regolarmente i contributi fissati a norma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;

c) partecipare alle assemblee ed alle riunioni.

Dalla domanda di trascrizione deve risultare che il richiedente ha preso conoscenza ed accetta le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti.

Organi centrali

Art. 5. Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti dai Congressi Provinciali, in proporzione al numero degli iscritti. E' convocato almeno una volta ogni tre anni dal Comitato Direttivo Nazionale, stabilendone il numero dei componenti, conformemente all'articolo seguente. Stabilisce le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione, ha facoltà di modificare lo Statuto Sociale, controlla la gestione amministrativa, elegge il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori.

Art. 6. Il Comitato Direttivo Nazionale è formato da 19 a 25 membri, fra di essi devono essere i rappresentanti di tutte le regioni ove esiste almeno un Comitato Provinciale.

E' convocato almeno ogni sei mesi dalla Giunta Esecutiva Nazionale o dal Presidente; si riunisce anche ogni volta ne sia richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Stabilisce, in conformità delle esigenze organizzative la composizione della Giunta Esecutiva Nazionale. Nomina nel suo seno i componenti di questa, nonché il Presidente.

Compila i regolamenti, provvede alla costituzione di quegli organi supplementari che si rendessero necessari per il funzionamento dell'Associazione, approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera su tutto quanto riterrà del caso per il raggiungimento degli scopi sociali.

Può delegare a singole sedi Provinciali, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, la competenza a svolgere specifiche attività sociali.

Nomina nel suo seno il suo Presidente.

Art. 7) La Giunta Esecutiva Nazionale è formata da 5 a 7 membri, fra i quali è compreso il Presidente Nazionale.

I parlamentari facenti parte del Direttivo Nazionale partecipano di diritto alle riunioni della Giunta.

La Giunta è convocata almeno ogni due mesi dal Presidente Nazionale, ed ogni volta che ne sia avanzata richiesta da almeno un terzo dei membri.

Emana tutte le disposizioni e prende tutte le iniziative necessarie per l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni fissate dal Comitato Direttivo Nazionale per il funzionamento dell'Associazione.

Esamina i risultati delle verifiche contabili eseguite dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di irregolare funzionamento di una sede periferica ha la facoltà di sciogliere gli organi direttivi e di nominare un Commissario. In relazione alle esigenze di carattere organizzativo ha altresì la facoltà di unificare più sedi viciniori: in tal caso provvederà a sciogliere i relativi organi direttivi ed a nominare un Commissario per la Sede unificata.

Può delegare determinati compiti al Presidente Nazionale. Delibera sugli investimenti patrimoniali.

Presidenza Nazionale

Art. 8. Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l'Associazione, convoca le riunioni della Giunta Esecutiva e del Comitato Direttivo Nazionale, presiede l'attività e l'amministrazione dell'Associazione per l'esatto compimento dei deliberata del Comitato Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva e per l'osservanza dello Statuto Sociale. Il Presidente Nazionale può, in caso d'urgenza, assumere provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva salvo sottoporli alla ratifica di questa nella sua prima successiva riunione.

La Giunta Esecutiva Nazionale può, ove lo ritenga confacente al raggiungimento degli scopi sociali, nominare nel suo seno su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti. Questi – ove nominati – sostituiscono, in ordine di anzianità, il Presidente in caso di sua assenza. Ad essi il Presidente può delegare parte dei suoi poteri.

Art. 9) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Procedo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e per lo meno ogni trimestre, a verifiche contabili e di cassa, riferendone il risultato alla Giunta Esecutiva Nazionale.

Funge anche da Collegio dei Probiviri; in tale sede ha il compito di redimere eventuali divergenze tra la Associazione ed i soci in ordine alla interpretazione dello Statuto e del Regolamento in vigore.

Ha il compito, su denuncia della Giunta Esecutiva Nazionale, di adottare quei provvedimenti che ritenga necessari nei confronti di quegli iscritti che si rendessero indegni per la loro condotta, o che svolgessero opera contraria agli interessi della Associazione stessa.

Organizzazione periferica

Art. 10. L'organizzazione periferica è costituita da sedi provinciali, aventi lo scopo di attuare, nel rispettivo ambito territoriale, le finalità sociali.

Su deliberazione del Comitato Direttivo Nazionale possono essere costituiti organi regionali di coordinamento.

Su deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale possono essere unificate più sedi vicine, nonché costituite sedi comunali o intercomunali.

Le sedi periferiche costituiscono organi interni all'Associazione; esse avranno organi, fondi, bilanci propri ed autonomia amministrativa ad ogni effetto di legge, rimanendo tuttavia vincolate rispettivamente all'Associazione, alle direttive e disposizioni da essa emanate, nonché al versamento dei contributi sociali fissati a norma dell'art. 15 del presente Statuto.

Organi periferici

Art. 11. Hanno nel rispettivo campo, gli stessi poteri e compiti degli organi centrali.

Sono costituiti come appresso:

- a) il Congresso Provinciale, formato dagli iscritti all'Associazione nelle province interessate;
- b) il Comitato Direttivo Provinciale composto da 5 a 7 membri, eletti dal Congresso;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi anche le funzioni di Probiviri;
- d) il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo.
- e)

Gestione commissariale

Art. 12. Il Commissariato:

- a) è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 7;
- b) ha i poteri normalmente spettanti al Comitato Direttivo Provinciale ed al Presidente della Sede;
- c) risponde della sua gestione alla Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) sottopone il bilancio della Sede all'approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale previo parere del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- e) convoca, nel termine di un anno il Congresso Provinciale per l'elezione delle cariche sociali.

Funzionamento delle sedi periferiche

Art. 13. Alla sede Provinciale o Interprovinciale compete la rappresentanza dei danneggiati associati residenti nelle rispettive province;

- b) i verbali dei Comitati Direttivi Provinciali, nonché le deliberazioni dei Commissari, saranno trasmesse alla Sede Centrale entro 15 giorni dalla data dell'assunzione;
- c) le Sedi Provinciali comunicheranno mensilmente alla Sede Centrale la situazione amministrativa e trimestralmente quella organizzativa.

Norme generali

Art. 14. I membri di tutti gli organi direttivi sono tenuti ad intervenire alle riunioni. L'assenza non giustificata ad almeno tre riunioni consecutive potrà essere ritenuta come atto di dimissioni;

2) gli organi direttivi possono sostituire i propri membri dimissionari con altri soci. Tale sostituzione non può riguardare più di un terzo dei membri dell'organismo direttivo interessato.

Per la validità della sostituzione di cui sopra occorre che alla prima riunione sia presente la maggioranza dei membri non dimissionari del Comitato.

Tale disposizione non si applica alla Giunta Esecutiva Nazionale. Per gli organi provinciali la sostituzione dovrà essere convalidata dalla Giunta Esecutiva Nazionale;

3) ogni decisione degli organi dell'Associazione è votata a maggioranza dei suoi componenti. Se non si riesce a raggiungere la maggioranza per l'assenza di alcuni membri, occorre convocare l'organo in seconda riunione.

In questa saranno valide le decisioni prese a maggioranza dei presenti.

Tesseramento

Art. 15. Ad ogni iscritto verrà rilasciata a cura dell'Associazione la tessera sociale.

L'ammontare della quota annuale di tesseramento e la ripartizione dei vari contributi tra le sedi periferiche e la Sede Centrale verranno fissati annualmente dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale fisserà anche la misura e la ripartizione del contributo che i danneggiati che non possono beneficiare dell'assistenza gratuita dovranno versare all'Associazione per l'espletamento delle singole pratiche di risarcimento.

Patrimonio

Art. 16. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli avanzi annuali di gestione, da lasciti, donazioni, nonché da altri eventuali introiti a carattere patrimoniale.

I fondi patrimoniali verranno investiti, su deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale, in beni mobiliari od immobiliari, e possibilmente in attività collegate agli scopi sociali. Alla vita economica della Associazione si provvede con i contributi di cui all'articolo precedente, nonché con eventuali erogazioni da parte della Pubblica Amministrazione, di Enti pubblici e privati.

Qualora detti contributi risultassero insufficienti od esuberanti alle spese dell'Associazione, il Comitato Direttivo Nazionale potrà decidere l'aumento o la diminuzione dei contributi stessi, nonché ad emanare tutte quelle disposizioni atte ad aumentare o a diminuire l'entrata.

Le Sedi – Centrale e Provinciale – hanno ciascuna piena autonomia amministrativa e rispondono di fronte a terzi nei limiti delle rispettive competenze e possibilità di bilancio, nonché del proprio patrimonio.

Alla Sede Centrale è demandata solo una facoltà di vigilanza e di controllo ai soli effetti disciplinari.

Bilancio

Art. 17. L'esercizio chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro il 31 marzo ogni sede – Centrale e Periferica – compilerà il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale, nonché il bilancio preventivo.

Le sedi Provinciali invieranno o rimetteranno il bilancio annuale con i relativi allegati ai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti un mese prima di sottoporlo all'approvazione del Comitato Direttivo, dandone anche comunicazione alla Sede Centrale.

Il bilancio delle Sedi Provinciali sottoposte ad amministrazione commissariale verrà approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, previo esame e parere del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

L'opera dei dirigenti

Art. 18. L'opera dei dirigenti centrali e periferici è gratuita. Verrà compensata l'opera di quei dirigenti che, in base a preciso mandato ricevuto, prestino gran parte della loro attività a favore dell'organizzazione.

La misura del compenso verrà fissata dallo stesso organo direttivo che ha affidato al dirigente l'incarico.

Regolamento

Art. 19. Il Comitato Direttivo Nazionale ha la facoltà di emanare un regolamento che integri il presente Statuto.

Detto regolamento fisserà anche i rapporti amministrativi delle Sedi periferiche verso la Sede Centrale.

Norme sussidiarie

Art. 20. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto e nel regolamento da emanarsi a norma dell'articolo precedente valgono le disposizioni di legge in vigore.

Scioglimento

Art. 21. Deve essere deliberato dal Congresso Nazionale.

I fondi risultanti verranno devoluti ad Enti di assistenza o ad opere di beneficenza dalla Commissione dei liquidatori, nominata dal Comitato Direttivo Nazionale.